

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Oggetto: Schema di regolamento recante "Modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco, specialista di aeromobile vigile del fuoco, nautico di coperta vigile del fuoco, nautico di macchina vigile del fuoco e sommozzatore vigile del fuoco, ai sensi degli articoli 33, 34, 50 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il decreto in oggetto indicato.

IL CAPO UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucceri



VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTI, in particolare, gli articoli 33, 34, 50 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinanti l'accesso, mediante concorso pubblico, alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco, di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO che, a norma del comma 6 dei suddetti articoli 33, 34, 50 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e della prova di fine corso;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", ed in particolare l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 1974, n. 4067, che disciplina il Servizio Sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro della marina mercantile del 13 gennaio 1979, recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 16 febbraio 1979, n. 47;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 26 luglio 1991, n. 11015/3708 che disciplina la riorganizzazione del Servizio Nazionale Sommozzatori;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2001, n. 23, inerente all'articolazione della struttura operativa sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in Nuclei di Soccorso Subacquei e Acquatici;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante "Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 17 ottobre 2003, n. 242;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, concernente "Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 2005, n. 154;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;



VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, recante "Qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 16 gennaio 2008, n. 13;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, concernente "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante "Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, recante "Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2012, n. 297;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017, recante "Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 novembre 2017, recante "Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2018, recante "Individuazione del percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 2018, n. 279;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante "Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del



Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Vista la Direttiva tecnica del Comando Logistico dell'Aeronautica Militare - Servizio sanitario per la standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare A.M. e del personale dei Corpi dello Stato addetto ai servizi di aeronavigazione - Edizione novembre 2012, revisione del 2.09.2014;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 24 settembre 2020, che individua, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i titoli professionali marittimi;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 24 settembre 2020, che individua, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i titoli professionali di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. del che individua i requisiti di valutazione per l'idoneità psico-fisica dei vigili del fuoco sommozzatori.

EFFETTUATA l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del ____;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. ____ del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA il seguente regolamento:



Articolo 1 Requisiti e modalità di svolgimento dei concorsi

- 1. L'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco, di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", ai sensi, rispettivamente, degli articoli 33, 34, 50 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per esami e titoli.
- 2. I rispettivi bandi di concorso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
- 3. Ai concorsi possono partecipare i cittadini italiani di età non superiore a 35 anni, in possesso dei requisiti previsti, rispettivamente, dagli articoli 33, 34, 50 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
- 4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 2 Commissione esaminatrice

- 1. Per ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale di qualifica non inferiore a dirigente superiore e composta da un numero di componenti non inferiore a quattro, di cui uno non appartenente all'amministrazione emanante ed almeno due esperti nei settori delle rispettive specialità.
- 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
- 3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
- 4. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
- 5. La commissione di cui al comma 1 sovrintende anche alle operazioni relative all'eventuale prova preselettiva.



Articolo 3 Prova preselettiva

- 1. Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.
- 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso e di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive di ragionamento. Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le due tipologie di cui al primo periodo.
- 3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 - 4. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedure automatizzate.
- 5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame è stabilito nei rispettivi bandi di concorso, fino a un numero non superiore a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
- 6. La commissione esaminatrice redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. La graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
- 7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Articolo 4 Prove di esame

- 1. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste nel regolamento del Ministro dell'interno disciplinante la procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217. A tali prove si aggiunge una prova teorico-pratica correlata alla rispettiva specialità, diretta ad accertare l'attitudine a svolgere le funzioni proprie delle specialità, anche con riferimento alla conoscenza della normativa tecnica di settore, all'applicazione delle procedure di sicurezza, nonché all'utilizzo di attrezzature e dispositivi operativi.
- 2. La prova teorico-pratica verte su materie diversificate per ciascuna specialità, da individuarsi nel bando di concorso disciplinante l'accesso ai ruoli specialistici. La prova può essere divisa in moduli e si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei moduli di almeno 7/10.



- 3. I candidati devono presentarsi alla prova di cui al comma 2 muniti di certificato di idoneità psico-fisica previsto per i titoli e abilitazioni professionali posseduti nell'ambito della specialità in ambito civile.
- 4. Alle prove di esame è attribuito un punteggio massimo complessivo pari a novanta punti derivante dalla somma dei seguenti punteggi massimi, attribuibili alle singole prove di esame:
 - a) prove di esame per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco: trenta punti;
 - b) prova teorico-pratica sulla specialità: sessanta punti.
- 5. Le prove di esame si intendono superate se i candidati riportano, nelle prove di cui al comma 4, lettera a), un punteggio non inferiore a ventuno punti e nella prova di cui al comma 4, lettera b), un punteggio non inferiore a quarantadue punti.

Articolo 5 Titoli

- 1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, titoli di studio e abilitazioni professionali.
- 2. La valutazione dei titoli è effettuata per i candidati che hanno superato le prove di esame di cui all'articolo 4.
 - 3. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo pari a dieci punti.

Articolo 6

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

- 1. Per ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.
- 2. L'Amministrazione redige la graduatoria finale di ciascun concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa.
- 3. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.



Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

- 1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'articolo 6, si applica il decreto del Ministro dell'interno del 4 novembre 2019, n.166.
- 2. I requisiti psico-fisici di idoneità di cui al comma 1 sono integrati da quanto previsto, per ciascuna specialità, dalle disposizioni indicate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- 3. L'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui ai commi 1 e 2 è effettuato prima dell'avvio del corso di formazione di base.
- 4. Il giudizio definitivo di inidoneità a seguito degli accertamenti di cui ai commi 1 o 2 comporta l'esclusione dal concorso.

Articolo 8 Corso di formazione di base e avanzato

- 1. I vincitori dei concorsi sono nominati, rispettivamente, piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco, specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco, nautici di coperta allievi vigili del fuoco, nautici di macchina allievi vigili del fuoco, sommozzatori allievi vigili del fuoco e sono ammessi a frequentare un corso di formazione operativa per allievi vigili del fuoco, secondo i programmi didattici disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento e della durata di almeno sei mesi, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
- 2. Al superamento dell'esame finale teorico-pratico del corso di cui al comma 1 gli allievi sono avviati ai corsi di formazione avanzata da tenersi, in relazione a ciascuna specialità, secondo i programmi didattici disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento e della durata di almeno:
 - a) tre mesi per piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco e specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco;
 - b) due mesi per nautici di coperta allievi vigili del fuoco e nautici di macchina allievi vigili del fuoco;
 - c) cinque mesi per sommozzatori allievi vigili del fuoco.
- 3. Al personale risultato idoneo a seguito dei corsi di cui di cui al comma 2, è rilasciato il brevetto di pilota di aeromobile vigile del fuoco, specialista di aeromobile vigile del fuoco, nautico di coperta vigile del fuoco, nautico di macchina vigile del fuoco, sommozzatore vigile del fuoco. Il personale a cui è stato rilasciato il brevetto è inserito nei rispettivi ruoli del Corpo nazionale.

Articolo 9 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.



Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Lamorgese



ALLEGATO A (Art. 5)

- a) I titoli di studio ammessi a valutazione e i relativi punteggi sono:
 - a) lauree magistrali e universitarie di seguito indicate:
 - laurea magistrale conseguita al termine di un corso di laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura e laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72): punti 3,00;
 - laurea magistrale in biologia (LM-6), laurea magistrale in informatica (LM-18), scienze chimiche (LM-54), scienze e tecnologie agrarie (LM-69), scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze e tecnologie geologiche (LM-74): punti 2,00;
 - laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura e laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28): punti 1,50;
 - laurea in scienze biologiche (L-13), scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27), scienze geologiche (L-34): punti 1,00;
 - b) master universitario di I livello: punti 0,20;
 - c) master universitario di II livello: punti 0,30;
 - d) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,50;
 - e) abilitazione professionale, correlata alle lauree universitarie e magistrali di cui alla lettera a): punti 0,50.

I punteggi dei titoli di studio di cui alla lettera a) non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato.

Al punteggio derivante dai titoli di studio di cui alla lettera a) si somma il punteggio dei titoli indicati alle lettere b), c), d) ed e) di cui il candidato sia eventualmente in possesso, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 3,50.

Qualora il candidato abbia più abilitazioni professionali il punteggio di cui alla lettera e) si somma per una sola volta.

b) I titoli e le abilitazioni professionali in corso di validità, ammessi a valutazione sono quelle di seguito indicate per ciascuna specialità, con i relativi punteggi:

Piloti di elicottero

- a) abilitazioni su elicotteri bimotori in dotazione al Corpo nazionale: punti 1,00;
- b) licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H): punti 1,00;
- c) brevetto di pilota di elicottero rilasciato dal Ministero della Difesa: punti 0,50;
- d) licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) o commerciale (CPL/A): punti 0,50;
- e) abilitazione in corso di validità al volo strumentale (IR): punti 1,00;
- f) attività di volo svolta su elicotteri bimotori certificata dall'Autorità aeronautica: punti 0,25 ogni 500 ore;



g) possesso del livello di inglese "Test of English Aviation" (in caso di possesso di più livelli verrà considerato solo il livello più alto conseguito):

a) livello 5 o superiore:

punti 1,50;

b) livello 4:

punti 1,00.

I punteggi dei titoli e delle abilitazioni professionali di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) sono fra loro cumulabili fino ad un massimo di punti 5,00 con eccezione del titolo e) se attribuiti i punteggi per i titoli b) e d).

Piloti di aereo

- a) abilitazioni su aerei in dotazione al Corpo nazionale: punti 1,00;
- b) licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A): punti 1.50:
- c) brevetto di pilota di aereo rilasciato dal Ministero della Difesa: punti 0,50;
- d) licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/H) o commerciale (CPL/H): punti 0,50;
- e) abilitazione in corso di validità al volo strumentale (IR): punti 1,00;
- f) attività di volo svolta su aerei bimotori certificata dall'Autorità aeronautica: punti 0,25 ogni 500 ore;
- g) possesso del livello di inglese "Test of English Aviation" (in caso di possesso di più livelli verrà considerato solo il livello più alto conseguito):

1. livello 5 o superiore:

punti 1,50;

2. livello 4:

punti 1,00.

I punteggi dei titoli e delle abilitazioni professionali di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) sono fra loro cumulabili fino ad un massimo di punti 5,00 con eccezione del titolo e) se attribuiti i punteggi per i titoli b) e d).

Specialisti di elicottero

- a) abilitazioni su elicotteri bimotori in dotazione al Corpo nazionale: punti 1,00;
- b) licenza di manutentore aeronautico di categoria B per elicotteri: punti 1,00;
- c) licenza di manutentore aeronautico di categoria C per elicotteri; punti 1,00;
- d) licenza di manutentore aeronautico per aerei: punti 1,00;
- e) attività di manutenzione svolta su elicotteri certificata dall'Autorità aeronautica: punti 0,25 ogni anno;
- f) Conoscenza certificata della lingua Inglese (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al "Common European Framework of Reference for Linguages – CEFR e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato solo il livello più alto conseguito):
 - 1. Livello C2: 1,50 punti;
 - 2. Livello C1: 1,00 punti;
 - 3. Livello B2: 0,50 punti;
 - 4. Livello B1: 0,25 punti.



I punteggi dei titoli e delle abilitazioni professionali di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) sono fra loro cumulabili fino ad un massimo di punti 5,00.

Specialisti di aereo

- a) abilitazioni su aerei in dotazione al Corpo nazionale: punti 1,00;
- b) licenza di manutentore aeronautico di categoria B per aerei: punti 1,00;
- c) licenza di manutentore aeronautico di categoria C per aerei: punti 1,00;
- d) licenza di manutentore aeronautico per elicotteri: punti 1,00;
- e) attività di manutenzione svolta su elicotteri certificata dall'Autorità aeronautica: punti 0,25 ogni anno;
- f) Conoscenza certificata della lingua Inglese: (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al "Common European Framework of Reference for Linguages CEFR e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, sarà considerato solo il livello più alto conseguito):
 - 1. Livello C2: 1,50 punti;
 - 2. Livello C1: 1,00 punti;
 - 3. Livello B2: 0,50 punti;
 - 4. Livello B1: 0,25 punti.

I punteggi dei titoli e delle abilitazioni professionali di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) sono fra loro cumulabili fino ad un massimo di punti 5,00.

Nautici di coperta

- a) Titoli professionali marittimi di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007:
 - 1 Comandante su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT: punti 5.00;
 - 2 Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT: punti 4,00;
 - 3 Comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT che compiono viaggi costieri: punti 3,00.
 - 4 Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT: punti 2,00;
 - 5 Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT: punti 1,50;
- b) Titoli professionali marittimi per il traffico costiero di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2018:
 - 1. Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri: punti 3,50;
 - 2. Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri: punti 1,00;
- c) Titoli professionali per il diporto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005:
 - 1. Comandante del diporto (navi da diporto da 500 a 3000 TSL): punti 3,50;
 - 2. Capitano del diporto (navi da diporto inferiore a 500 TSL): punti 1,00;



- d) Abilitazioni marittime militari relative ai corsi speciali effettuati presso la Marina militare:
 - 1. Titoli superiori all'Abilitazione al Comando di unità navali costiere delle FF.AA: punti 5,00;
 - 2. Titoli superiori all'Abilitazione al Comando di unità navali costiere delle Capitanerie di Porto: punti 5,00;
- e) Conoscenza certificata della lingua Inglese: (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al "Common European Framework of Reference for Linguages CEFR e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, sarà considerato solo il livello più alto conseguito):
 - 1. Livello C2: 1,50 punti;
 - 2. Livello C1: 1,00 punti;
 - 3. Livello B2: 0,50 punti;
 - 4. Livello B1: 0,25 punti.

I punteggi dei titoli ed abilitazioni professionali di cui alle lettere a), b), c), d) non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. Detto punteggio, cumulabile con il titolo di cui al punto e), non può superare punti 5,00.

Nautici di macchina

- a) Titoli professionali marittimi di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007:
 - 1 Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiori a 3000 Kw: punti: punti 5,00;
 - 2 Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw: punti 4,00;
 - 3 Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw: punti 2,00;
 - 4 Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw: punti 1,00;
- b) Titoli professionali marittimi per il traffico costiero di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2018:
- 1 Direttore di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 Kw: punti 3,00.
- c) Titoli professionali per il diporto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio:
- 1 Direttore di macchina del diporto (navi con apparato motore principale con potenza di propulsione superiore a 3000 Kw): punti 4,00;
- 2 Capitano di macchina del diporto (navi con apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw): punti 2,00.
- d) Abilitazioni marittime militari relative ai corsi speciali effettuati presso la Marina militare:



- 1 Titoli superiori all'Abilitazione alla Condotta di motori di potenza 1000 HP: punti 5,00;
- e) Conoscenza certificata della lingua Inglese: (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al "Common European Framework of Reference for Linguages CEFR e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato solo il livello più alto conseguito):
 - 1. Livello C2: 1,50 punti;
 - 2. Livello C1: 1,00 punti;
 - 3. Livello B2: 0,50 punti;
 - 4. Livello B1: 0,25 punti.

I punteggi dei titoli ed abilitazioni professionali di cui alle lettere a), b), c), d) non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. Detto punteggio cumulabile con il titolo di cui al punto e) non può superare punti 5,00.

Sommozzatore

- a) Titoli professionali subacquei di cui al al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979:
 - 1 sommozzatore in servizio locale iscritto nei registri dei Comandanti dei Porti: punti 4,00;
- b) Titoli professionali e/o Brevetti subacquei rilasciati da Federazione Nazionale o Internazionale certificata CMAS ovvero ISO:
 - 1. Brevetto subacqueo di terzo livello: punti 3,00;
 - 2. Brevetto di Istruttore subacqueo di primo livello: punti 4,00;
 - 3. Brevetto di Istruttore subacqueo di secondo livello: punti 5,00;
- c) Conoscenza certificata della lingua Inglese: (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al "Common European Framework of Reference for Linguages CEFR e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato solo il livello più alto conseguito):
 - 1. Livello C2: 1,50 punti;
 - 2. Livello C1: 1,00 punti;
 - 3. Livello B2: 0,50 punti;
 - 4. Livello B1: 0,25 punti.

I punteggi dei titoli ed abilitazioni professionali di cui alle lettere a), b), c), d) non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. Detto punteggio cumulabile con il titolo di cui al punto e) non può superare punti 5,00.



ALLEGATO B (Art. 7)

DISPOSIZIONI PER GLI ULTERIORI REQUISITI PSICO-FISICI DI CUI ALL'ARTICOLO -7, COMMA 2.

- 1) Per l'accesso alla qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) decreto del Ministro della difesa del 16 settembre 2003 recante l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità;
 - b) direttiva tecnica del Comando logistico dell'Aeronautica militare Servizio sanitario per la standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare A.M. e del personale dei Corpo dello Stato addetto ai servizi di aeronavigazione.
- 2) Per l'accesso alla qualifica di nautico di coperta vigile del fuoco e di nautico di macchina vigile del fuoco si applicano le seguenti disposizioni:
 - Allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017 recante requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 3) Per l'accesso alla qualifica di sommozzatore vigile del fuoco si applicano le seguenti disposizioni:

Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. del recante "Requisiti di valutazione per l'idoneità psico-fisica dei vigili del fuoco sommozzatori".